



COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
Medaglia d'Argento al Merito Civile



Prot. 3313

Ufficio del Sindaco

Addì 3 agosto 2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 62 del 20 maggio 2020. **Mercato settimanale del giovedì e tradizionale mercato del 7 agosto. ORDINANZA N. 19/2020.**

IL SINDACO

- VISTA la propria ordinanza n.12 del 28.05.2020 con la quale si disponeva la riapertura del mercato settimanale del Giovedì con le prescrizioni connesse all'Emergenza Sanitaria da Coronavirus;
- VISTE le linee guida della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome del 16 maggio 2020 "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative";
- VISTA l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 62 del 20 maggio 2020 con la quale vengono approvati i protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 per le attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori, acconciatori, estetisti e centri benessere;
- VISTO l'Allegato 9 alla suddetta ORDINANZA, relativo alle misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-COV-2 nel settore del commercio su aree pubbliche (Mercati - Fiere - Posteggi isolati - Commercio itinerante), che consente la riapertura dei mercati per tutti i settori merceologici nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste nel protocollo di sicurezza approvato;
- Visto il protrarsi dell'Emergenza Sanitaria fino a tutto il 15 Ottobre 2020;
- RITENUTO, alla luce dei suddetti provvedimenti e delle misure in essi previste, di poter prorogare l'apertura del mercato settimanale del giovedì, fermo restando il rispetto rigoroso delle misure contenute nel protocollo operativo di sicurezza emanato dalla Regione Abruzzo e l'applicazione, salvo revoca, delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - -divieto di vendita di merceologia usata;
 - -tra i banchi dei commercianti deve essere rispettata la distanza di sicurezza di almeno 2,00 metri, nel caso ciò non sia possibile, è fatto obbligo per il commerciante di apporre teli antipioggia laterali in modo da separare il proprio posteggio da quello del vicino che comunque dovrà essere distante almeno un metro.
 - -è fatto obbligo per i commercianti che occupano i posteggi lungo la strada di accesso a p.za Del Popolo di disporsi lungo il lato destro della strada in modo da lasciare un passaggio a senso unico per i pedoni in entrata alla piazza.
 - -è fatto obbligo per i commercianti che occupano i posteggi adiacenti alla Chiesa di collocare il proprio banco in modo da dare le spalle alla Chiesa stessa così da creare un passaggio a senso unico per i pedoni in uscita dalla piazza;
 - -è posto a carico di tutti i commercianti l'obbligo di segnalare il percorso di entrata e di uscita dal banco e aver cura di segnare a terra, mediante gesso o nastro adesivo colorato, le misurazioni del distanziamento di un metro nella gestione del flusso della clientela;
 - -è posto a carico di tutti i commercianti l'obbligo di prevedere la presenza, sui banchi o in spazi ben visibili ai clienti, di adeguata cartellonistica e materiale informativo che indichi il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra cliente e cliente e di un metro tra operatore e cliente e il divieto assoluto di assembramento.
- RITENUTO inoltre di dover precisare che, come stabilito dal protocollo:
 - ✚ è vietata qualsiasi forma di assembramento; a tal proposito gli avventori devono permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l'acquisto della merce e devono essere muniti di mascherine e guanti;
 - ✚ è fatto obbligo per tutti, commercianti e utenti, di rispettare la distanza di almeno un metro, l'utilizzo di mascherine ed altri strumenti idonei, guanti protettivi nell'ambito dell'area del mercato,
 - ✚ è posto a carico di tutti i commercianti, anche durante le operazioni di carico e scarico e di allestimento della merce sui banchi, di rispettare rigorosamente la distanza di almeno un metro dagli altri commercianti e ad indossare sempre i necessari dispositivi di protezione (mascherine e guanti);
 - ✚ è posto a carico dei commercianti l'obbligo di posizionare i contenitori dei rifiuti presso i propri banchi o, in alternativa, l'utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi. Al termine del mercato i contenitori andranno conferiti secondo le modalità indicate dal gestore della raccolta.
 - ✚ Fino al 15 Ottobre 2020, per le somministrazioni di alimenti e bevande di attività di commercio su aree pubbliche e fatte salve disposizioni diverse, **è vietato il consumo sul posto dei prodotti stessi;**
 - ✚ i partecipanti alle operazioni di spunta debbono essere dotati di tutto il materiale (DPI) necessario per lavorare in sicurezza durante il mercato;
- VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- Visto il D.Lgs, 18.08.2000, n. 267;
- VISTO il Regolamento Comunale per il Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche;

ORDINA

- per le motivazioni di cui sopra, **di prorogare l'apertura del mercato settimanale del giovedì e di ogni attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio comunale a far data da Giovedì 6 Agosto 2020**, fermo restando il rispetto rigoroso delle misure contenute nel protocollo emanato dalla Regione Abruzzo con l'ordinanza del PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO n. 62 del 20 Maggio 2020 e l'applicazione, salvo revoca, delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- **-divieto** di vendita di merceologia usata;



COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Prov. di CHIETI

Medaglia d'Argento al Merito Civile



Ufficio del Sindaco

- **-tra i banchi** dei commercianti deve essere rispettata la distanza di sicurezza di **almeno 2,00 metri**, nel caso ciò non sia possibile, è fatto obbligo per il commerciante di apporre **teli anti pioggia** laterali in modo da separare il proprio posteggio da quello del vicino che comunque dovrà essere distante **almeno un metro**.
- **-è fatto obbligo** per i commercianti che occupano i posteggi lungo la strada di accesso a p.za Del Popolo di disporsi lungo il lato **destro** della strada in modo da lasciare un passaggio a senso unico per i pedoni in entrata alla piazza.
- **-è fatto obbligo** per i commercianti che occupano i posteggi adiacenti alla Chiesa di collocare il proprio banco in modo da dare le **spalle alla Chiesa stessa** così da creare un passaggio a senso unico per i pedoni in uscita dalla piazza;
- **-è posto a carico di tutti i commercianti l'obbligo di segnalare il percorso di entrata e di uscita dal banco** e aver cura di **segnare a terra, mediante gesso o nastro adesivo colorato, le misurazioni del distanziamento di un metro nella gestione del flusso della clientela;**
- **-è posto a carico di tutti i commercianti l'obbligo di prevedere la presenza, sui banchi o in spazi ben visibili ai clienti, di adeguata cartellonistica e materiale informativo che indichi il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra cliente e cliente e di un metro tra operatore e cliente e il divieto assoluto di assembramento.**

DISPONE inoltre, come stabilito dal protocollo:

- ✚ **è vietata** qualsiasi forma di assembramento; a tal proposito gli avventori devono permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l'acquisto della merce e devono essere muniti di mascherine e guanti;
- ✚ **è fatto obbligo** per tutti, commercianti e utenti, di rispettare la distanza di almeno un metro, l'utilizzo di mascherine ed altri strumenti idonei, guanti protettivi nell'ambito dell'area del mercato,
- ✚ **è posto a carico di tutti i commercianti**, anche durante le operazioni di carico e scarico e di allestimento della merce sui banchi, di rispettare rigorosamente la distanza di almeno un metro dagli altri commercianti e ad indossare sempre i necessari dispositivi di protezione (mascherine e guanti);
- ✚ **è posto a carico dei commercianti** l'obbligo di posizionare i contenitori dei rifiuti presso i propri banchi o, in alternativa, l'utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi. Al termine del mercato i contenitori andranno conferiti secondo le modalità indicate dal gestore della raccolta.
- ✚ Fino al 30 luglio 2020, per le somministrazioni di alimenti e bevande di attività di commercio su aree pubbliche e fatte salve disposizioni diverse, **è vietato il consumo sul posto dei prodotti stessi;**
- ✚ i partecipanti alle operazioni di spunta debbono essere dotati di tutto il materiale (DPI) necessario per lavorare in sicurezza durante il mercato;

DISPONE

Per le date del 6 e 13 Agosto il trasferimento delle attività del Mercato da piazza del Popolo a Via Carriera.

Che la tradizionale fiera prevista per il 7 Agosto quest'anno non avrà luogo per motivi di sicurezza connessi all'Emergenza Sanitaria in atto. Parimenti è vietato, anche per i giorni 6 ed 8 agosto, l'allestimento di bancarelle in Piazza Mazzini, Piazza del Popolo e Corso Umberto I.

E' consentita, nel pieno rispetto delle norme anti COVID 19, la vendita di prodotti di gastronomia quali: porchetta al forno ecc. **CON IL DIVIETO ASSOLUTO DI CONSUMO SUL POSTO.**

DEMANDA

- alla Polizia Locale la verifica dell'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei tempi e con le prescrizioni in esso indicati;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia trasmesso al Comando di Polizia Locale del Comune di Celenza sul Trigno per i controlli di competenza;
- sia pubblicato all'Albo Pretorio;
- sia comunicato agli operatori del mercato e alle associazioni di categoria e che sia data la massima diffusione anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

DISPONE inoltre

- -che, per quanto di competenza, il presente provvedimento sia comunicato:
- -Al Sig. Prefetto di Chieti
- -al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
- Alla Prefettura entro 30 giorni dalla pubblicazione; al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.PR. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del comune di Celenza sul Trigno



IL SINDACO

Dott. Walter DILAUDO